

provisions of the Convention (...). It safeguards the right to life, without which enjoyment of any of the other rights and freedoms in the Convention is rendered nugatory.

protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di qualsiasi altro diritto e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio.

§39: The consistent emphasis in all the cases before the Court has been the obligation of the State to protect life. The Court is not persuaded that "the right to life" guaranteed in Article 2 can be interpreted as involving a negative aspect.

In tutti i casi che ha trattato, la Corte ha posto l'accento sull'obbligo per lo Stato di proteggere la vita. Non è convinta che il «diritto alla vita» garantito dall'art. 2 possa essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo.

§40: The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention.

La Corte ritiene, dunque, che non è possibile dedurre dall'art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità.

§62: The Court would observe that the ability to conduct one's life in a manner of one's own choosing may also include the opportunity to pursue activities perceived to be of a physically or morally harmful or dangerous nature for the individual concerned. The extent to which a State can use compulsory powers or the criminal law to protect people from the consequences of their chosen lifestyle has long been a topic of moral and jurisprudential discussion, the fact that the interference is often viewed as trespassing on the private and personal sphere adding to the vigour of the debate.

La Corte osserva che la facoltà per ognuno di condurre la propria esistenza come vuole può anche includere la possibilità di dedicarsi ad attività fisicamente o moralmente pregiudizievoli o pericolose per la propria persona. La misura in cui uno Stato può ricorrere alla coercizione o al diritto penale per salvaguardare gli individui dalle conseguenze dello stile di vita scelto è da lungo tempo dibattuta, sia sotto il profilo morale sia in giurisprudenza, e il fatto che l'ingerenza venga spesso percepita come un'intrusione nella sfera privata e personale aggiunge vigore al dibattito.

§65: The very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom. Without in any way negating the principle of sanctity of life protected under the Convention, the Court considers that it is under Article 8 that notions of the quality of life take on significance. In an era of growing medical sophistication combined with longer life expectancies, many people are concerned that they should not be forced to linger on in old age or in states of advanced physical or mental decrepitude which

La dignità e la libertà dell'uomo sono l'essenza stessa della Convenzione. Senza negare in nessun modo il principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione, la Corte rileva che è sotto il profilo dell'art. 8 che la nozione di qualità della vita si riempie di significato. In un'epoca in cui si assiste ad una crescente sofisticazione della medicina e ad un aumento delle speranze di vita, numerose persone temono di non avere la forza di mantenersi in vita fino ad un'età molto avanzata o in uno

conflict with strongly held ideas of self and personal identity.

§74: The Court finds (...) that States are entitled to regulate through the operation of the general criminal law activities which are detrimental to the life and safety of other individuals (...). The more serious the harm involved the more heavily will weigh in the balance considerations of public health and safety against the countervailing principle of personal autonomy. The law in issue in this case, section 2 of the 1961 Act, was designed to safeguard life by protecting the weak and vulnerable and especially those who are not in a condition to take informed decisions against acts intended to end life or to assist in ending life. Doubtless the condition of terminally ill individuals will vary. But many will be vulnerable and it is the vulnerability of the class which provides the rationale for the law in question. It is primarily for States to assess the risk and the likely incidence of abuse if the general prohibition on assisted suicides were relaxed or if exceptions were to be created. Clear risks of abuse do exist, notwithstanding arguments as to the possibility of safeguards and protective procedures.

§76: The Court does not consider therefore that the blanket nature of the ban on assisted suicide is disproportionate. (...)

§78: The Court concludes that the interference in this case may be justified as "necessary in a democratic society" for the protection of the

stato di grave decadimento fisico e mentale agli antipodi della forte percezione che hanno di loro stesse e della loro identità personale.

La Corte rileva tuttavia che gli Stati hanno il diritto di controllare, attraverso l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi (...). Più grave è il danno subito e maggiore sarà il peso che avranno sulla bilancia le considerazioni di salute e di sicurezza pubblica di fronte al principio concorrente dell'autonomia personale. La disposizione legislativa contestata nella fattispecie, vale a dire all'art. 2 della legge del 1961, è stata concepita per salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili – specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa – da atti volti a porre fine all'esistenza o ad aiutare a morire. Certamente la condizione delle persone che soffrono di una malattia in fase terminale varia da caso a caso. Ma molte di tali persone sono fragili ed è proprio la vulnerabilità della categoria a cui appartengono che fornisce la ratio legis della disposizione in oggetto. **Spetta, in primo luogo, agli Stati valutare il rischio di abuso e le probabili conseguenze degli abusi eventualmente commessi che implicherebbe un'attenuazione del divieto generale di suicidio assistito o la creazione di eccezioni al principio. Esistono rischi manifesti di abuso,** nonostante le argomentazioni sviluppate in merito alla possibilità di prevedere barriere e procedure di protezione. **Anche la Corte considera che la natura generale del divieto di suicidio assistito non è sproporzionata.**

La Corte conclude che l'ingerenza in contestazione può essere considerata giustificata in quanto «necessaria, in una

rights of others and, accordingly, that there has been no violation of Article 8 of the Convention. società democratica» per la protezione dei diritti altrui. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Nel caso Haas c. Svizzera (sentenza 20.1.2011, ric. N. 31322/07), il sig. Haas, affetto da sindrome affettiva bipolare, aveva tentato più volte di suicidarsi, ma aveva ricevuto ripetuti rifiuti dagli psichiatri ai quali si era rivolto per ottenere la prescrizione di pentobarbitale sodico; inoltre, si era visto respingere numerosi ricorsi proposti in sede amministrativa, in quanto non era ritenuto tale da trovarsi in condizioni di urgenza, che potessero giustificare il rilascio del farmaco senza prescrizione medica. A fronte di questa situazione, allora, Haas si rivolge alla Corte di Strasburgo, eccependo che l'impossibilità di trovare uno specialista disposto a effettuare la perizia psichiatrica ha reso il suo diritto di autodeterminazione del tutto illusorio e contestando la mancanza di giustificazioni di sanità pubblica nella norma che richiede la prescrizione medica per il rilascio del pentobarbitale.

Si riportano, anche per questa pronuncia, alcuni passaggi di spiccato interesse.

Testo in lingua originale

§ 51: the Court considers that an individual's right to decide by what means and at what point his or her life will end, provided he or she is capable of freely reaching a decision on this question and acting in consequence, is one of the aspects of the right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention.

§ 53: The Court considers that it is appropriate to examine the applicant's request to obtain access to sodium pentobarbital without a medical prescription from the perspective of a positive obligation on the State to take the necessary measures to permit a dignified suicide. This presupposes a weighing of the different interests at stake, an exercise in which the State is recognised as enjoying a certain margin of appreciation (...), which varies in accordance with the nature of the issues and the importance of the interests at stake. For its part, the Court has jurisdiction to review in fine whether the domestic decision complies with the

Testo tradotto liberamente, non essendo disponibili traduzioni ufficiali o pubblicate

La Corte considera che il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà, ammesso che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell'art. 8 Convenzione.

La Corte ritiene che è corretto esaminare la richiesta del ricorrente di ottenere pentobarbital di sodio senza una prescrizione medica entro la prospettiva di un obbligo positivo dello Stato di prendere le necessarie misure per permettere un suicidio dignitoso. Ciò presuppone una ponderazione dei differenti interessi in gioco, esercizio nel quale agli Stati è riconosciuto un certo margine di discrezionalità, che varia in base alla natura delle questioni e all'importanza degli interessi in gioco. Per suo compito, la Corte ha giurisdizione quanto alla valutazione se le decisioni interne si conformino ai requisiti posti

requirements of the Convention

dalla Convenzione.

§ 55 (...) It must be noted that the vast majority of member States seem to give more weight to the protection of the individual's life than to his or her right to terminate it. It follows that the States enjoy a considerable margin of appreciation in this area.

Deve notarsi che la vasta maggioranza degli Stati membri sembra dare maggior peso alla protezione del diritto alla vita individuale piuttosto che al diritto di porvi fine. Segue che gli Stati godono di un considerevole margine di discrezionalità su questo punto.

§ 58: In particular, the Court considers that the risks of abuse inherent in a system that facilitates access to assisted suicide cannot be underestimated. (...) it is of the opinion that the restriction on access to sodium pentobarbital is designed to protect public health and safety and to prevent crime

In particolare, **la Corte considera che i rischi di abuso insiti in un sistema che facilita l'accesso al suicidio assistito non possono essere sottostimati.** È opinione che la restrizione nell'accesso al pentobarbital di sodio è tesa a proteggere la salute e la sicurezza pubblica e a prevenire il crimine.

Nel caso Koch c. Germania (sentenza 19.7.2012, ric. N. 497/09), il ricorrente era Ulrich Koch, cittadino tedesco, la cui moglie, quasi completamente paralizzata a seguito di un incidente e costretta ad un trattamento di ventilazione artificiale e di cura infermieristica continua, aveva espresso la volontà di morire. In base alla valutazione medica, ella aveva un'aspettativa di vita di almeno quindici anni. I ricorsi amministrativi interni contro questa decisione, ed altresì quello costituzionale, si rivelarono infruttuosi. La sig.ra Koch aveva richiesto un'autorizzazione all'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici al fine di ottenere una dose 'letale' di pentobarbital di sodio; l'Istituto però si era rifiutato di accordarla. Il 12 febbraio 2005, dunque, la signora Koch si suicidò in Svizzera, assistita dall'organizzazione Dignitas

In questa sentenza, dopo aver ampiamente analizzato il profilo relativo alla legittimazione al ricorso da parte del marito (essendo la moglie defunta), la Corte dà ampio conto della propria precedente giurisprudenza (i già visti casi Pretty e Haas) e, in particolare, specifica (§ 71) che: *Comparative research shows that the majority of Member States do not allow any form of assistance to suicide (compare paragraph 26, above and Haas, cited above, § 55). Only four States examined allowed medical practitioners to prescribe a lethal drug in order to enable a patient to end his or her life. It follows that the State Parties to the Convention are far from reaching a consensus in this respect, which points towards a considerable margin of appreciation enjoyed by the State in this context (also compare Haas, cited above, § 55).* [Traduzione libera: La ricerca comparativa mostra come la maggioranza degli Stati Membri non consenta alcuna forma di assistenza al suicidio (si vedano il par. 26, sopra, e Haas, citata sopra, par. 55). Solo quattro stati esaminati permettevano ai medici di prescrivere un farmaco letale allo scopo di consentire al paziente di porre fine alla propria vita. Segue che gli Stati Parti della Convenzione sono lontani dal raggiungimento di un consenso sotto questo aspetto, il che indica il considerevole margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in questo contesto]

Nel caso Gross c. Svizzera (sentenza 14.5.2013, ric. N. 67810/2010), invece, la ricorrente, la signora Alda Gross, nata nel 1931 e residente in Svizzera, non era affetta da alcuna particolare malattia. Tuttavia, la signora Gross aveva manifestato più volte la propria angoscia per il suo decadimento fisico e psichico ed aveva tentato il suicidio. Non essendo riuscita nel proprio intento, la signora Gross si era rivolta a diversi medici, per ottenere la prescrizione richiesta dalla legge svizzera sull'eutanasia per acquistare una dose letale di farmaci. Le sue richieste non erano tuttavia state accolte, poiché essa non poteva considerarsi malata terminale o affetta da una patologia tale da giustificare la prescrizione. La ricorrente si rivolgeva quindi al Comitato per la salute del Canton Ticino, ma anche in questo caso la sua domanda veniva rigettata. A nulla valevano le azioni giudiziarie intraprese successivamente nei confronti di detto provvedimento.

La signora Gross ricorreva quindi a Strasburgo, lamentando che le autorità svizzere, negandole la possibilità di acquistare la dose letale di medicine che le avrebbero provocato la morte, avevano violato il suo diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU.

Di seguito alcuni passaggi rilevanti.

Testo in lingua originale della sentenza

§58: Without in any way negating the principle of the sanctity of life protected under the Convention, the Court has considered that, in an era of growing medical sophistication combined with longer life expectancies, many people are concerned that they should not be forced to linger on in old age or in states of advanced physical or mental decrepitude which conflict with strongly held ideas of self and personal identity [...]. In the Pretty case, the Court was "not prepared to exclude" that preventing the applicant by law from exercising her choice to avoid what she considered would be an undignified and distressing end to her life constituted an interference with her right to respect for her private life as guaranteed under Article 8 § 1 of the Convention (see Pretty, cited above, § 67).

§ 59: In the Haas case, the Court further developed this case-law by acknowledging that an individual's right to decide the way in which and at which point his or her life should end, provided that he or she was in a position to

Testo tradotto liberamente, non essendo disponibili traduzioni ufficiali o pubblicate

Senza in alcun modo negare il principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione, la Corte ha considerato che, in un'epoca di progresso della scienza medica, combinato con aspettative di vita maggiori, molte persone sono preoccupate di non vedersi costrette a vivere fino a tarda età ovvero in condizioni di avanzato deperimento fisico e mentale che confliggono fortemente con le radicate idee di sé e della propria identità. Nel caso Pretty, la Corte "non era preparata ad escludere" che impedire, da parte della legge, al richiedente di esercitare la propria scelta di evitare quello che ella considerava potesse essere un indignitoso e doloroso termine della propria vita costituisse un'interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata, come garantito dall'art. 8.1 CEDU.

Nel caso Haas, la Corte sviluppava oltre questa giurisprudenza, mediante il riconoscimento che il diritto di un individuo di decidere il mezzo e il momento in cui la propria vita debba finire, ammesso che egli o ella fosse in una posizione

freely form his or her own judgment and to act accordingly, was one of the aspects of the right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention.

di formare liberamente il proprio giudizio e fosse in grado di agire di conseguenza, era uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita, all'interno del significato dell'art. 8 Conv.

§ 60: Having regard to the above, the Court considers that the applicant's wish to be provided with a dose of sodium pentobarbital allowing her to end her life falls within the scope of her right to respect for her private life under Article 8 of the Convention.

Avendo riguardo a quanto sopra, la Corte considera che il desiderio della richiedente di essere dotata di una dose di pentobarbital, così consentendole di terminare la propria vita, ricade all'interno del diritto al rispetto della vita privata, entro l'art. 8 Conv.

§ 61. The Court further reiterates that the essential object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary interference by public authorities. Any interference under the first paragraph of Article 8 must be justified in terms of the second paragraph, namely as being "in accordance with the law" and "necessary in a democratic society" for one or more of the legitimate aims listed therein.

La Corte inoltre ribadisce che l'obiettivo essenziale dell'art. 8 è la protezione degli individui di fronte ad arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità. Ogni ingerenza, ai sensi dell'art. 8 Conv., dev'essere giustificata nei termini del par. 2, cioè "secondo la legge" e "necessaria in una società democratica" per uno o più degli scopi legittimi ivi elencati.

§ 62: Turning to the circumstances of the instant case, the Court observes at the outset that in Switzerland, pursuant to Article 115 of the Criminal Code, inciting and assisting suicide are punishable only where the perpetrator of such acts is driven to commit them by "selfish motives". Under the case-law of the Swiss Federal Supreme Court, a doctor is entitled to prescribe sodium pentobarbital in order to allow his patient to commit suicide, provided that specific conditions laid down in the Federal Supreme Court's case-law are fulfilled.

Volgendo ora alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva, in esordio, che in Svizzera, secondo l'art. 115 codice penale, istigare o assistere al suicidio è condotta punibile soltanto ove l'autore di simili atti sia indotto a commetterli per "motivi egoistici". Nella giurisprudenza della Suprema Corte Federale Svizzera, un dottore è abilitato a prescrivere il pentobarbital al fine di consentire al proprio paziente di suicidarsi, verificato che specifiche condizioni dettate dalla giurisprudenza della Corte Suprema svizzera siano pienamente rispettate.

§ 65: The Court observes that the Federal Supreme Court, in its case-law on the subject, has referred to the medical ethics guidelines on the care of patients at the end of their life, which were issued by a non-governmental organisation and do not have the formal quality

La Corte osserva che la Suprema Corte, nella giurisprudenza sul punto, ha fatto riferimento a linee guida della deontologia medica in punto di cura dei pazienti alla fine della loro vita, che erano state varate da una organizzazione non governativa e non avevano la qualifica formale

of law. Furthermore, the Court observes that these guidelines, according to the scope of application defined in their section 1, only apply to patients whose doctor has arrived at the conclusion that a process has started which, as experience has indicated, will lead to death within a matter of days or a few weeks.

di legge. In aggiunta, la Corte osserva che queste linee guida, in accordo con lo scopo della domanda definito nella propria sezione 1, si applicano soltanto a pazienti il cui medico sia arrivato alla conclusione che sia iniziato un processo che, sulla base dell'esperienza, condurrà alla morte nel giro di giorni o poche settimane.

67. The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to conclude that Swiss law, while providing the possibility of obtaining a lethal dose of sodium pentobarbital on medical prescription, does not provide sufficient guidelines ensuring clarity as to the extent of this right. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention in this respect.

Le suesposte considerazioni sono sufficienti per far ritenere alla Corte di concludere che **la legge svizzera, mentre offre la possibilità di ottenere una dose letale di pentobarbital su prescrizione medica, non offre linee guida che assicurino chiarezza, come invece prevede il diritto. C'è stata una violazione della Convenzione sotto quest'aspetto.**

Dai quattro pronunciamenti della Corte di Strasburgo fin qui osservati – gli unici noti sul punto – si possono trarre fondamentali indicazioni.

In primo luogo, la Convenzione tutela il bene vita in modo espresso e ne accentua la rilevanza in continuazione, tanto da esprimersi nei termini di *sanctity of life*. Già dalla sentenza *Pretty c. Regno Unito* la Corte EDU ha sancito che, per quanto la vita privata non debba subire alcuna ingerenza da parte dell'autorità pubblica, "non è possibile dedurre dall'art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità" (§ 40). Se, quindi, ciascuno può disporre della propria vita in modo libero, ricorrendo – in modo autonomo – a gesti autolesivi o addirittura auto-soppressivi, non esiste alcun diritto al suicidio "assistito": ciò si trae dal fatto che non è stata contestata alcuna violazione degli artt. 2 e 8 CEDU a quei Paesi che incriminino l'agevolazione o l'aiuto alla condotta suicidaria. Anzi: è costante, nella Corte, l'affermazione di esigenze di protezione di quei soggetti deboli che, per la malattia, la sofferenza, l'anzianità o simili cause, potrebbero essere portati a disporre in modo avventato o non lucido della propria esigenza. Nella stessa sentenza *Gross*, talvolta (erroneamente) indicata come la pronuncia che fonderebbe un presunto "diritto al suicidio assistito", la violazione dell'art. 8 CEDU contestata alla Svizzera deriva non dal fatto che la legislazione elvetica subordini l'accesso al farmaco letale a certe condizioni, bensì dalla circostanza che tali requisiti siano definiti con rinvio ad una fonte non normativa. Quindi, ancora una volta, si deve trarre come è ben possibile, stante il margine di apprezzamento lasciato ai paesi membri (tra cui, peraltro, solo pochissimi lasciano spazio al suicidio "assistito" *tout court*), che uno Stato ammetta, soltanto a certe e chiare condizioni, pratiche di assistenza alla morte: ma non sarebbe mai censurabile, *rebus sic stantibus*, una legislazione che conservasse un

totale divieto in tal senso (ovvero, conservasse le sanzioni penali per l'assistenza al suicidio o per l'omicidio con consenso).

A conferma di tale orientamento, si può fare cenno alla Risoluzione n. 1859 del 25.1.2012 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che, avendo ad oggetto "la tutela dei diritti umani e della dignità in base alle volontà in precedenza espresse dai pazienti", ha sancito, al proprio § 5: *"This resolution is not intended to deal with the issues of euthanasia or assisted suicide. Euthanasia, in the sense of the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited"*. [trad. libera: *Questa risoluzione non riguarda i temi dell'eutanasia o del suicidio assistito. L'eutanasia, nel senso di un'intenzionale uccisione mediante un atto o un'omissione di un essere umano non indipendente, in vista di un suo presunto beneficio, deve sempre essere proibita*]. Questo atto – per quanto, ovviamente, non vincolante nei confronti degli Stati – ribadisce una volta di più l'orientamento seguito, sul punto, nell'ambito del Consiglio d'Europa: pieno rispetto della libertà di autodeterminazione, ivi inclusa la possibilità di scegliere se sottoporsi (o meno) ai trattamenti sanitari, ma totale rifiuto per tutte quelle pratiche attive volte a porre fine all'esistenza di un singolo, in quanto esse siano ritenute preferibili rispetto alla prosecuzione della vita in certe condizioni. Tale divieto, come già visto nella giurisprudenza CEDU, sorge dalla necessità di proteggere la vita specie ove i pazienti si trovino in condizioni di debolezza e vulnerabilità tali da esporsi a facili abusi del proprio consenso.

7. SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

La richiesta di archiviazione del PM si conclude con la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale *"della stessa [norma, ovvero l'art. 580 c.p.] al fine di verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell'individuo, garantiti tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza"*¹⁷.

Ad una simile richiesta, il PM addiviene sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il diritto alla vita, pur godendo di una tutela *"ampia e pervasiva"*, dev'essere ritenuto *"bilanciabile con altri interessi parimenti fondamentali"*; inoltre, il rispetto al diritto della dignità umana, assume un *"ruolo centrale"*, poiché caratterizza l'essenza stessa del nostro ordinamento¹⁸.

Nella misura in cui l'ordinamento, pur intendendo tutelare la dignità dell'individuo, non ammette forme di suicidio assistito in casi affini a quello di ANTONIANI, arriverebbe, secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, *a porre in crisi l'essenza stessa della dignità umana*, poiché obbligherebbe un soggetto a vivere *in condizioni ritenute "lesive della sua dignità umana"*. Il principio della dignità umana, in altre parole, imporrebbe, in aggiunta al diritto a *"lasciarsi morire"*, di riconoscere un vero e proprio *"diritto al suicidio (...)* in via diretta, mediante l'assunzione di una *terapia finalizzata allo scopo suicidario"*¹⁹. Ciò sulla base dell'assunto che *"la giurisprudenza, anche di rango Costituzionale e sovranazionale, ha certamente inteso affiancare al principio del diritto alla*

¹⁷ Richiesta di archiviazione, foglio n. 15.

¹⁸ Richiesta di archiviazione, foglio n. 12.

¹⁹ Ivi, foglio n. 15.

*vita tout court il diritto alla dignità della vita, inteso come sinonimo dell'umana dignità. In presenza di tale principio, dunque, [...] non si può negare il [...] diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un Paese membro del Consiglio d'Europa che ne riconosce la legittimità e disciplina rigorosamente i requisiti per accedervi"*²⁰.

Di conseguenza, se si riconoscesse la presenza, nell'ordinamento, di un diritto a "morire dignitosamente", in ragione di tale approccio, la condotta di CAPPATO sarebbe non (più) penalmente rilevante, poiché il suicidio sarebbe un diritto esigibile, quindi la condotta dell'indagato sarebbe non più offensiva di alcun bene giuridico. Ancora, sarebbe non sanzionabile in quanto egli concorrerebbe nell'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto.

Con memoria depositata il 4.07.2017 il Pubblico Ministero ha precisato il dubbio di legittimità costituzionale di cui innanzi, chiedendo che la Corte Costituzionale sia investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25 co. 2 e 3, 32 co. 2 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 14 CEDU, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi partecipa fisicamente o materialmente al suicidio di un "malato terminale o irreversibile" quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sua dignità.

Anche i difensori dell'indagato hanno chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 co. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l'esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto "in ragione di condizioni di vita ritenute non più dignitose".

Entrambe le parti, quindi, chiedono che la Corte costituzionale introduca nell'art. 580 cod. pen., attraverso una pronuncia additiva, una causa di esclusione della punibilità che determini l'irrelevanza penale della condotta di agevolazione al suicidio quando tale condotta corrisponda al diritto del *malato terminale o irreversibile* di porre fine a una vita considerata *non più dignitosa*.

Come noto, perché si possa ricorrere alla Corte Costituzionale, occorre che sussistano due requisiti, ai sensi dell'art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, ovvero la rilevanza della norma di cui si sospetta l'incostituzionalità e la non manifesta infondatezza del contrasto con una previsione (o più d'una) della Costituzione.

La rilevanza dell'art. 580 c.p., nel caso di specie, risulta di palese evidenza, poiché è proprio sul significato e sul tenore della norma che si fonda la richiesta del PM e, poi, il vaglio di questo Giudice.

Non è tuttavia possibile rimettere la questione alla Consulta per manifesta infondatezza della questione: giova infatti premettere che, per costante interpretazione, tale filtro è posto allo scopo di evitare la prospettazione alla Corte di quesiti che appaiano sforniti di una solida base. Il giudice di merito deve rivolgersi alla Consulta solo in presenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma: questione che, in un ordinamento costruito sul controllo accentrato di costituzionalità, non può, né deve, essere sciolta autonomamente dal giudice *a quo*.

Ebbene, se questo giudice rimettesse alla Corte Costituzione le questioni di legittimità proposte dalle parti indurrebbe la Consulta ad una inevitabile pronuncia di inammissibilità.

²⁰ Ivi, foglio n. 14.
Pag. 26

Le pronunce additive, quali quella invocata, sono quelle con cui la Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità di una determinata disposizione "nella parte in cui non prevede" qualcosa che dovrebbe costituzionalmente prevedere, supplendo a un'illegittima omissione del legislatore. Sono definite sentenze a *rime obbligate*, perché *"una decisione additiva è consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere il frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede a un'estensione logicamente necessaria e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata"* (C. Cost., 109/1986).

L'intervento additivo della Corte è quindi consentito solo quando il legislatore trascura di positivizzare un contenuto normativo che gli è imposto a tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Sono, viceversa, non consentite dall'ordinamento costituzionale le questioni con le quali si chiedono pronunce "creative" in presenza di pluralità di scelte normative possibili, in quanto volte a provocare decisioni additive o sostitutive a contenuto discrezionale, tali da far assumere alla Corte Costituzionale una funzione normativa che non le spetta e ad invadere la sfera di discrezionalità legislativa.

Già solo la lettura delle due richieste di remissione alla Corte Costituzionale, quella del PM e quella della difesa, dimostra che non è ipotizzabile una sentenza a "rime obbligate": la difesa ritiene che l'art. 580 c.p. sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l'esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto *"in ragione di condizioni di vita ritenute non più dignitose"*, mentre il PM circoscrive l'ipotizzata illegittimità costituzionale ai casi di suicidio assistito del solo *"malato terminale o irreversibile"* quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sua dignità.

Invero, chiunque decide di porre fine alla propria vita giunge a quella conclusione dopo un lungo travaglio interiore che può essere provocato da sofferenze fisiche indicibili o da sofferenza morali inconsolabili. La scelta suicidaria, presuppone, per sua natura, una valutazione, da parte dell'individuo, del senso della propria vita nei termini dell'indegnità (ad es. il rimorso per un gesto compiuto) o dell'eccessivo peso (ad es. un lutto non rielaborato, la solitudine, la sofferenza fisica o una sopravvenuta menomazione fisica, ecc.).

Gli esempi di suicidi compiuti da persone non rientranti nella categoria dei malati terminali o irreversibili è amplissima e non per questo la sofferenza di tali persone dovrebbe essere ritenuta meno meritevole di attenzione.

Tali considerazioni, lungi dal voler avere carattere sociologico, sono la premessa di una conclusione obbligata: ovvero, non può essere rimessa alla Corte Costituzionale la scelta discrezionale di stabilire in quali situazioni l'agevolazione al suicidio non sia penalmente rilevante.

Già solo per questa ragione le questioni di legittimità sollevate sono manifestamente infondate.

Questo giudice, tuttavia, a prescindere da quanto appena esposto e da come la questione di legittimità costituzionale gli è stata posta, intende valutare se sussiste comunque un dubbio di legittimità costituzionale della norma in esame e quindi, se i principi della "dignità umana" o il diritto all'autodeterminazione possano costituire la base di tale dubbio.

Il PM ritiene che, qualora si acceda ad un'interpretazione estensiva dell'art. 580 c.p., tale da sanzionare penalmente la condotta agevolatrice del suicidio altrui in casi affini a quello di ANTONIANI – malattia irreversibile, accompagnata da profonde sofferenze fisiche e psicologiche, tali da rendere la prosecuzione stessa della vita un vero e proprio calvario – si **entrerebbe in collisione con il diritto alla dignità umana**, ricavato dagli art. 2 e 3 Cost., intesi questi ultimi anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.

Una tale interpretazione riposa, tuttavia, su alcuni aspetti censurabili.

In primo luogo, la giurisprudenza costituzionale menzionata in punto di "*dignità della figura umana*"²¹ non risulta del tutto persuasiva ai fini invocati. Si tratta peraltro di pronunce fra loro eterogenee per contenuti e per profili analizzati (con la Sentenza 471/1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante; con la Sentenza 218/1994 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n.135 nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi; con la Sentenza 194/1996 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 2, del Codice della Strada che configura come reato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico); inoltre, in nessuna di tali sentenze si può rinvenire un qualsiasi spunto od argomentazione che legittimi un'interpretazione della "*dignità della vita umana*" nel senso di "*diritto a morire in modo dignitoso*" attraverso l'intervento di un'altra persona.

La Consulta, invece, ha sempre riconosciuto **la centralità della vita umana**, che – pur, a certe limitate condizioni, bilanciabile con altri diritti costituzionalmente sanciti – assume, nella complessità dell'ordinamento, una collocazione prioritaria indefettibile ed irrinunciabile.

La ricostruzione offerta dal PM pare inoltre **aporetica** sotto un ulteriore aspetto. Quand'anche si ammettesse che, a certe condizioni (malattie terminali o irreversibili, dolore fisico insopportabile, percezione dell'indegnità dell'esistenza), la vita possa essere interrotta perché la sua prosecuzione viola la dignità umana, si introdurrebbe un'evidente sperequazione nella tutela della vita umana, in quanto vi sarebbero vite *meritevoli di essere vissute* ed esistenze *non meritevoli*. Le prime, mai sacrificabili, e protette sempre ed in ogni caso da qualsiasi ingerenza esterna; le seconde, invece, rinunciabili in quanto indecorose, laddove, però, una simile valutazione andrebbe riconosciuta soltanto in presenza di requisiti non particolarmente limpidi e, soprattutto, di difficile accertamento (che cosa si intende per malattia irreversibile? come viene accertata la volontà suicidaria successivamente al decesso per le persone sole il cui unico affetto è quello della persona che lo ha aiutato a togliersi la vita?).

Un tale approdo, quindi, non solo colliderebbe con la già osservata centralità del bene vita, ma andrebbe ad indebolire la tutela proprio in quelle **situazioni di fragilità e debolezza in cui il rischio di altrui ingerenze è particolarmente evidente**: le norme di cui agli artt. 579 e 580 c.p., infatti, sono orientate proprio ad evitare si disponga di una "vita" in modo avventato o irrispettoso della stessa.

²¹ Richiesta di archiviazione, foglio n. 11.

Non può inoltre dirsi che, l'intervento additivo sia reso necessario dall'asserita lesione dell'art. 32 Cost.

Tale disposizione, infatti, tutela il diritto all'autodeterminazione terapeutica anche qualora possa comportare il decesso del paziente che scientemente decide di sospendere un trattamento terapeutico (c.d. eutanasia passiva), e non il diritto a essere assistiti nel suicidio quando si ritenga di voler porre fine alla propria vita (c.d. eutanasia attiva).

Merita attenzione, infine, l'affermazione del PM secondo cui, a partire dagli artt. 2 e 8 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, si dovrebbe ricavare un "*diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un Paese membro del Consiglio d'Europa che ne riconosce la legittimità e disciplina rigorosamente i requisiti per accedervi*".

Tale lettura contrasta in modo palese ed evidente con le sentenze analizzate all'interno del par. 6. Sin dal caso *Pretty c. Regno Unito* del 2002 e poi nelle pronunce seguenti, mai la Corte EDU ha stabilito che esista un diritto al suicidio assistito, nel senso che gravi su un legislatore l'obbligo positivo di approntare una disciplina che renda praticabile tale via. Affermazioni quali quelle contenute ai paragrafi 39 e 40 della già citata sentenza *Pretty* – mai oggetto di *revirement* – valgono a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco²². La Corte EDU, inoltre, ha stabilmente riconosciuto che, a fronte di una disomogeneità nelle scelte normative in punto di fine-vita, deve sussistere un margine di apprezzamento per ciascun legislatore, che, in ogni caso, deve tenere in debito conto "*i rischi di abuso insiti in un sistema che facilita l'accesso al suicidio assistito non possono essere sottostimate*"²³. Nel caso *Gross* – l'ultimo esaminato dalla Corte EDU – la condanna della Svizzera è derivata in quanto le previsioni di accesso al suicidio assistito dipendevano da una fonte (linee guida) non normativa, quindi non dotata dell'adeguato carattere di generalità e stabilità richiesto. Se quindi non vi è mai stata una esplicita, diretta affermazione dell'obbligo di uno Stato di dotarsi di una legislazione in punto di suicidio assistito, ciò si deve al fatto che dal diritto a disporre della propria vita la Corte non ha mai tratto, come corollario, quello dell'esistenza di un diritto (esigibile) al suicidio assistito.

Di conseguenza, non si può ricavare dalla CEDU l'esistenza di un diritto al suicidio assistito quale declinazione della tutela della dignità umana.

Altresì inconferente appare il richiamo all'art. 3 Cost, ovvero al presunto *vulnus* al principio di uguaglianza. Nella propria memoria, il PM ritiene che la sanzione penale prevista dall'art. 580 c.p. renda impossibile, per un soggetto in condizioni analoghe a quelle di Antoniani, il gesto suicida: da un lato, perché il malato non può provvedervi in autonomia, dall'altro perché non può chiedere l'intervento di un terzo. Sulla scorta di tali considerazioni, il PM ritiene che il precetto in esame perpetri "*una discriminazione grave, distinguendo dal punto di vista giuridico situazioni che presentano tratti sostanziali profondamente simili*" (foglio n. 4 memoria del 4.07.2017). Considerazioni analoghe sono state espresse dai difensori.

²² In tutti i casi che ha trattato, la Corte ha posto l'accento sull'obbligo per lo Stato di proteggere la vita. Non è convinta che il «diritto alla vita» garantito dall'art. 2 possa essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo. La Corte ritiene, dunque, che non è possibile dedurre dall'art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità.

²³ Sent. Haas, § 58.

Questa considerazione appare tuttavia non condivisibile, per un motivo assai semplice: **in Italia non esiste** – né è riconosciuto dalla Costituzione – **un diritto al suicidio**. Pertanto, chi rivendica la possibilità di un'assistenza nel gesto suicidario chiede ciò che l'ordinamento non ha mai concesso ad alcuno, ovvero il diritto positivo – quindi esigibile – di potersi togliere la vita con l'intervento di un terzo.

Perciò, è di tutta evidenza come la denunciata incostituzionalità sorga da un percorso argomentativo che:

- ricava da alcune pronunce della Consulta un diritto alla "dignità umana" riconoscendovi un'estensione tale da legittimare il diritto al suicidio assistito, con tutte le implicazioni del caso;
- andrebbe a fondare una disparità di trattamento evidente tra "vite diverse" e che, in ogni caso, presenta criteri discretivi soggettivi;
- contraddice la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, poiché da poche affermazioni, estrapolate in contesti e casi diversi, si pretende di ricavare ciò che quella Corte mai ha sancito;
- conduce ad un ampio annichilimento della portata precettiva degli artt. 579 e 580 c.p., non più applicabili a tutti i casi di omicidio del consenziente e suicidio assistito ove vi siano condizioni di vita del tenore descritto nella richiesta di archiviazione: in contraddizione con lo spirito delle norme e con la *ratio* che vi è sottesa.

Al contrario, l'art. 580 c.p. risulta pacificamente compatibile con il sistema costituzionale, né meritevole di alcun sospetto di illegittimità di fronte alla Carta repubblicana. Infatti, il precetto penale, come inteso dalla Corte di Cassazione, risulta pienamente coerente con la pervasiva e penetrante tutela accordata dall'ordinamento nazionale al bene vita e non contrasta in alcun modo con le previsioni e con la giurisprudenza CEDU. Ed è anche in linea con il disegno di legge al vaglio del Senato della Repubblica, poiché, nel caso in cui tale progetto approdasse a buon fine, la tutela della vita risulterebbe inalterata.

L'opportunità di inserire – o meno – nella legislazione italiana pratiche di suicidio assistito – un *quid pluris* rispetto al disegno di legge in esame – è rimessa al solo Parlamento, unica istituzione accreditata, sulla base delle istanze espresse dal corpo sociale, ad introdurre un simile diritto.

La questione di legittimità costituzionale appare, in conclusione, manifestamente infondata.

8. CONCLUSIONI.

Nei paragrafi precedenti si è dato spazio ad una lunga ed approfondita analisi degli aspetti fondamentali della vicenda, posti in luce dal PM nella richiesta di archiviazione del 02.05.2017; sulla base di tali osservazioni, il Giudice non condivide tale istanza e ritiene, sulla base degli elementi disponibili, di ordinare, ai sensi dell'art. 409, co. 5, c.p.p. **l'imputazione coatta dell'indagato CAPPATO Marco**.

L'art. 580 c.p., precetto entro cui si deve valutare la condotta ascritta a CAPPATO, protegge, in modo particolarmente intenso, **la vita: un bene giuridico che, nell'ordinamento italiano, assume rilievo prioritario, in quanto costituisce il presupposto necessario ed indefettibile perché ogni altro**

diritto – ivi incluso quello alla dignità dell'esistenza umana e all'autodeterminazione – possa dapprima esistere e, poi, essere goduto.

La condotta di CAPPATO non può essere oggetto di archiviazione in quanto rientra *de plano* nell'alveo normativo dell'art. 580 c.p. L'interpretazione di tale norma è chiara, poiché limpida è la formulazione sul piano semantico ed altrettanto esplicita la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui ogni condotta che costituisca rafforzamento o aiuto *in qualsiasi modo* al suicidio, purché sussistano il nesso di causalità e l'elemento soggettivo, dev'essere punita ai sensi del precetto richiamato.

Il rifiuto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 580 c.p. promossa dal PM deriva dall'analisi tecnica del precetto in esame, com'è doveroso che sia in un sistema che annovera, tra i propri cardini, la legalità formale e la dipendenza del giudice dalla sola legge.

Non si può procedere all'archiviazione del procedimento, inoltre, poiché non sussiste alcuna causa di esclusione dell'antigiuridicità, che possa elidere il disvalore della condotta e renderla, così, lecita.

A differenza della condotta di un medico che esegua il comando del paziente di *staccare la spina* – comportamento che, come osservato nel caso Welby, è scriminato dall'adempimento del dovere (art. 51 c.p.) – la condotta di CAPPATO non può in alcun modo ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 51 c.p.

Il PM, nella conclusione della propria richiesta, ritiene che si *"inquadri il diritto al suicidio dell'ANTONIANI nella categoria delle cause di esclusione dell'antigiuridicità. [...] nel caso di specie sussiste, per il suicida (cioè per l'ANTONIANI) una forma di "causa di giustificazione impropria", con rilievo oggettivo, che trasforma questo "fatto illecito non punito" in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Ne deriva, pertanto, che la condotta di Cappato, che presenta la struttura del concorso in tale fatto, risulta scriminata per effetto della diversa qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso"*²⁴.

Tale ricostruzione non può essere accolta, in ragione del fatto che, nell'ordinamento italiano, non esiste alcun diritto assoluto al suicidio, tantomeno un diritto – esigibile dallo Stato – a "morire con dignità", vuoi per mano propria, vuoi per mano altrui. Le fonti sovranazionali, in particolare la CEDU, pur riconoscendo che suicidarsi costituisce esercizio della propria autodeterminazione, non impongono alcun obbligo agli Stati in punto di suicidio assistito.

Non si può neppure condividere la presenza di un diritto al suicidio, ove la vita sia divenuta motivo di particolare ed esasperante tormento – psichico e fisico – per l'individuo, *"nei casi di malati terminali o con patologie gravissime e irreversibili"*²⁵. Una simile impostazione, infatti, porrebbe in grave crisi il diritto alla vita e, soprattutto, lo piegherebbe in modo improprio all'esercizio dell'autodeterminazione: in nome di un criterio soggettivo di dignità, la *ratio* di tutela del bene vita muterebbe, rimanendo protetto il bene vita soltanto ove accompagnato dalla volontà del suo titolare di conservarlo. Dunque, il vero bene protetto delle stesse norme che puniscono l'omicidio

²⁴ Richiesta di archiviazione, fogli nn. 14 e 15.

²⁵ Ivi, foglio n. 14.

non sarebbe più la vita ma la volontà di vivere: ovvero, si finirebbe per annichilire il senso stesso degli artt. 579 e 580 c.p., concepiti proprio per evitare che il consenso a morire, espresso da persone evidentemente deboli, possa essere sfruttato per finalità abiette e riprovevoli (finalità evidentemente non coltivate dall'indagato che ha ritenuto, viceversa, di operare nell'interesse di ANTONIANI).

Vi è di più: come già osservato, legittimare il suicidio assistito (in assenza di norme che lo prevedano positivamente) soltanto per alcune categorie di malati costituisce un potenziale *vulnus dell'uguaglianza*. Il diritto penale, in quanto diritto pubblico, tutela la vita e tale forma di presidio non può avere declinazioni diverse a seconda della percezione soggettiva del singolo. Peraltro, si finirebbe per compiere un'operazione logicamente censurabile, in quanto per rispettare la dignità della vita umana si andrebbe a distruggere ciò che di tale principio è il presupposto indefettibile, ovvero la vita stessa.

P.Q.M.

Letto l'art. 24, Legge 87/1953

RESPINGE

La questione di illegittimità costituzionale formulata dalle parti per manifesta infondatezza

Letto l'art. 409, co. 5, c.p.p.

RESPINGE

la richiesta di archiviazione e

ORDINA

al Pubblico Ministero di formulare, nel termine di dieci giorni, l'imputazione per il reato di cui all'art. 580 c.p. nei confronti di Marco CAPPATO, per aver rafforzato il proposito suicidario di ANTONIANI Fabiano (detto Fabo) prospettandogli la possibilità, in alternativa alla terapia sedativa profonda in Italia, di ottenere assistenza al suicidio presso la Dignitas in Svizzera accreditata per la sua affidabilità e serietà; attivandosi per mettere in contatto la Dignitas con i prossimi congiunti di ANTONIANI facendo pervenire presso la loro abitazione il materiale informativo e, infine, per aver agevolato il suicidio di ANTONIANI trasportandolo fisicamente presso la Dignitas il giorno precedente al suicidio.

DISPONE

La restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente perché provveda come indicato.

Così deciso in Milano, 10 luglio 2017.

Il giudice

Dott. Luigi GARGIULO

